REGOLAMENTO (CEE) N. 4041/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che fissa i quantitativi forfettari di sugarelli e melù assegnati alla Spagna per il 1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 161 dell'atto di adesione, vengono assegnati alla Spagna quantitativi forfettari di sugarelli e di melù, nonché, per un periodo di tre anni, un quantitativo supplementare di naselli che non può eccedere 4 500 tonnellate e la cui entità viene calcolata annualmente in base alla situazione degli stock interessati;

considerando che l'entità complessiva delle quote comunitarie di naselli nelle sottozone e divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a e b, raggiunga le 60 000 tonnellate nel 1987; che pertanto non è necessario assegnare alla Spagna, per detto anno, detto quantitativo forfettario di naselli;

considerando che i quantitativi forfettari di sugarelli e di melù devono essere ripartiti fra le divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a, b e d;

considerando che, ai sensi dell'articolo 158 dell'atto di adesione, le attività di pesca devono ripartirsi tra specie demersali e specie non demersali e che occorre pertanto definire il gruppo cui appartengono il melù e il sugarello,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le zone in cui possono essere catturati i quantitativi forfettari di sugarelli e melù assegnati alla Spagna per il 1987 sono fissate come indicato in allegato.

Articolo 2

Ai fini delle attività di pesca di cui al presente regolamento, il melù e il sugarello sono considerati specie non demersali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

ALLEGATO

Ripartizione dei quantitativi forfettari

Specie	Zona CIEM	Quantitativo forfettario (in tonnellate)
Sugarello	V b (zona CE), VI, VII (1)	10 000
	VIII a, b, d	21 000
Melù	V b (zona CE), VI, VII (1)	10 000
	VIII a, b, d	20 000

(1) La pesca è vietata nella zona situata a sud di 56°30′ di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest ed nord di 50°30′ di latitudine nord.